

EMISSIONE	
REDAZIONE	APPROVAZIONE
RQ 	RT 
MOTIVO DELLA REVISIONE	
Revisione per aggiunta utilizzo del marchio di certificazione + modifiche alla sezione riesame e delibera certificati	


Sommario

1	GENERALITÀ	1
2	RESPONSABILITÀ	2
3	CONTROLLO DEL REGOLAMENTO	2
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
5	DEFINIZIONI.....	3
6	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE E OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	4
	Allegato V:	8
	Allegato VIII	8
	Certificazione per accordo preventivo in deroga DPR 8/2015	Errore. Il segnalibro non è definito.
7	ATTIVITÀ CONSEGUENTI LA VERIFICA	9
8	NON CONFORMITÀ.....	9
9	RIESAME E DELIBERA SULLA CERTIFICAZIONE	9
10	EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UE E CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO	11
11	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11
	11.1 Rinuncia	11
	11.2 Sospensione	11
	11.3 Revoca	12
12	ELENCO DEI PRODOTTI CERTIFICATI	12
13	RISERVATEZZA	12
14	RICORSI	12
15	RECLAMI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO VEC S.R.L.....	13
16	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	13
17	IMPEGNI DEL CLIENTE	13
18	USO DEL MARCHIO	14

1 GENERALITÀ

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da VEC S.R.L. per la gestione delle attività di certificazione di ascensori in relazione agli Allegati V e VIII della direttiva 2014/33/UE. Per ogni definizione non specificata nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto definito nella Direttiva 2014/33/UE.

Tale Regolamento descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra l'organismo notificato VEC S.R.L. ed il suo Cliente, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

	RG-04 - REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE DI ASCENSORI Direttiva 2014/33/UE Allegati V, VIII	
	Pagina 2 di 14	Rev. 2 del 16-05-2023

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it.

In caso di revisione del regolamento, tutti i Clienti che hanno in essere il contratto con l'Organismo Notificato VEC S.R.L. vengono informati dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del responsabile tecnico dell'Organismo stesso.

L'Organismo Notificato VEC S.R.L. applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutti i Clienti, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni del Cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

2 RESPONSABILITÀ

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il Cliente e l'Organismo Notificato VEC S.R.L. devono assumere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

3 CONTROLLO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.vecsrl.it.

In ogni caso i Clienti possono richiederne copia cartacea.

L'Organismo Notificato VEC S.R.L., in caso di revisione del regolamento, informerà opportunamente tutti i Clienti secondo quanto previsto dal paragrafo 14.

Ogni modifica sarà evidenziata con le seguenti modalità:

3.1 il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere *corsivo – sottolineato*

3.2 il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}

Nel caso di nuove edizioni, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 4.1 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componentidi sicurezza per ascensori (rifusione)
- 4.2 Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio"
- 4.3 Regolamento ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi diCertificazione"
- 4.4 UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- 4.5 **Direttiva MISE 13 dicembre 2017**
- 4.6 Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione)
- 4.7 Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 n. 8 "Regolamento

recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.”

- 4.8 Decreto attuativo del 19 marzo 2015 inerente la documentazione da presentare all’organismo notificato ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga
- 4.9 Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea
- 4.10 ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- 4.11 UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale"
- 4.12 GUIDE IAF – EA applicabili
- 4.13 Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell’Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento
- 4.14 RG-01-03 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
- 4.15 RG-01-04 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione

5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

- **Ascensore:** un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
- **Montacarichi:** un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico;
- **Supporto del carico:** la parte dell’ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
- **Ascensore modello:** un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;
- **Installatore:** la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
- **Fabbricante:** la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- **Rappresentante autorizzato:** una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

- **Importatore:** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;
- **Distributore:** la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
- **Operatori economici:** l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- **Messa a disposizione sul mercato:** la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- **Immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- **Marchio:** Logo grafico, identificativo di un Organizzazione;
- **Organismo di valutazione della conformità:** un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni (nel presente regolamento può essere abbreviato con OdC o CAB);
- **Ispettore (ISP):** personale che svolge attività di Certificazione o più in generale di valutazione della conformità dei prodotti;
- **Valutazione della conformità:** il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza posti dal Decreto, relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
- **Verifica:** fase del processo di valutazione della conformità condotta dal personale incaricato dall'organismo che ha come oggetto la valutazione del rispetto dei requisiti applicabili alla documentazione redatta dal richiedente o al prodotto da questi fabbricato.

6 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE E OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE

Prima dell'attivazione dell'iter di certificazione l'installatore trasmette a VEC S.R.L. le informazioni necessarie utilizzando il modulo di richiesta. VEC S.R.L. ha predisposto i seguenti modelli di domanda, ottenibili in formato elettronico su richiesta del Richiedente, o direttamente scaricandoli dal sito web dell'organismo.

- Domanda di Esame Finale - Allegato V
- Domanda di Verifica dell'Unità - Allegato VIII

La domanda (Mod07_08) deve essere firmata dal legale rappresentante del Richiedente.

6.1. Obblighi dell'installatore

Con la presentazione della domanda l'installatore garantisce che:

- è a conoscenza ed approva le condizioni riportate nel presente Documento;
- l'ascensore oggetto della domanda non è stato oggetto di precedente decisione di rifiuto di Certificazione da parte di altro Organismo Notificato;
- che nessuna analoga richiesta di rilascio di Certificazione è stata sottoposta ad altro Organismo Notificato;
- che l'ascensore messo a disposizione per la presente Domanda è identico a quelli prodotti in serie e che non sono stati modificati ai fini del rilascio della Certificazione;

- non saranno messi in servizio ascensori di cui è richiesta la certificazione, prima della conclusione con esito positivo dell'iter di certificazione.

Inoltre, sono dovuti per l'installatore i seguenti obblighi:

- conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato;
- garantire che sull'ascensore sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- indicare sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati;
- garantire che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, della Direttiva in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, eventualmente, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l'ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo e elettronico.

6.2. Riesame della domanda e Formulazione dell'offerta

VEC S.R.L. verifica la capacità di svolgere le attività di certificazione richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al paragrafo 6.4). In assenza di contratto già sottoscritto, sulla base dei dati di cui sopra VEC S.R.L. predisporrà l'Offerta e la invia al Cliente. L'accettazione dell'offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente dell'offerta inviata da VEC S.R.L. oppure attraverso un ordine emesso dal Cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti. L'accettazione dell'offerta implica l'accettazione da parte del Cliente dei contenuti del presente regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione/certificazione e le condizioni e modalità di pagamento stabilite da VEC S.R.L. nel Contratto stesso.

6.3. Riesame del contratto

Il riesame del contratto consiste nel rivedere l'ordine/contratto in modo da garantire che:

- i requisiti della ispezione/certificazione siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra VEC S.R.L. e il richiedente sia risolta;
- VEC S.R.L. abbia la capacità di svolgere l'attività di certificazione.

In caso di esito favorevole viene apposto il timbro "VEC S.R.L." o firma del Legale Rappresentante e il contratto viene codificato.

Il Richiedente accettando l'offerta dell'Organismo, si impegna inoltre a:

- fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della conformità dell'Ascensore prevista dalla procedura indicata;
- a considerare il presente regolamento parte integrante al rapporto contrattuale sottoscritto con l'Organismo.

Il Richiedente provvede ad allegare all'accettazione dell'offerta ed alla sottoscrizione della dichiarazione del Legale Rappresentante, la documentazione tecnica richiesta, prima della verifica funzionale dell'impianto per consentire l'esecuzione dell'esame documentale. La documentazione tecnica deve contenere quanto indicato nei paragrafi seguenti:

6.3.1. Documentazione tecnica per la procedura di cui all'Allegato V – Esame Finale

La documentazione richiesta dall'Organismo, per valutare la conformità dell'ascensore, comprende:

- Descrizione generale dell'ascensore (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc.);
- Progetto d'insieme dell'ascensore;
- La documentazione riguardante le disposizioni che sono state adottate per effettuare l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore all'ascensore modello, corredata dei disegni o schemi di installazione;
- Schemi elettrici;
- Schemi idraulici se pertinenti;
- Certificato di Esame UE del Tipo dell'ascensore modello Certificato secondo le modalità previste dalla procedura di cui all'Allegato IV della Direttiva, oppure il Certificato di Conformità del Sistema di Garanzia Qualità Totale del fabbricante, valutato secondo la procedura di cui all'Allegato XI della Direttiva, eventualmente integrato dalla relazione di calcolo e della progettazione, qualora questa non sia stata condotta in conformità alle norme armonizzate, comprensivi di:
 - o Dichiarazione di conformità UE dei Componenti di Sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore, ed eventualmente i Certificati di Esame UE del Tipo, quali ad esempio: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati, dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori ad accumulazione di energia (a caratteristica non lineare o con smorzamento del movimento di ritorno, ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi di paracadute. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzionedi circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
 - o Certificati dei materiali utilizzati, quali, ad esempio, porte EI, vetri e cristalli, funi, catene, tubazioni, sistemi anti-deflagrazione, ecc., ove presenti.
- Attestazioni richieste per esecuzioni di processi speciali quali ad esempio saldature, brasature, ecc., coinvolti nelle fasi di installazione, ove applicabile;
- Copia del Manuale o Libretto di Istruzioni redatta in lingua italiana contenente quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell'Allegato I della Direttiva, ovvero:
 - o i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al par. 4.4 dell'Allegato I della Direttiva.
 - o un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche
- Copia della Targhetta prevista dalla Marcatura CE, par. 5 dell'Allegato I della Direttiva;

- Copia della Dichiarazione di conformità UE redatta secondo quanto indicato dall'Articolo 17 della Direttiva con la struttura e i contenuti previsti dall'Allegato II sezione B della Direttiva
- Dichiarazione a firma dell'installatore che attesti lo scambio delle reciproche informazioni tra l'installatore e la persona responsabile della realizzazione dell'edificio, sulle misure adeguate a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.

6.3.2. Documentazione tecnica per la procedura di cui all'Allegato VIII – Verifica dell'Unità

La documentazione richiesta dall'Organismo, per valutare la conformità dell'Ascensore comprende:

- Analisi dei rischi che evidenzino quali requisiti essenziali siano stati considerati e quali soluzioni siano state adottate per soddisfarli (ad esempio le soluzioni indicate dalle norme armonizzate)
- Elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte
- Descrizione generale dell'ascensore indicante tutti i dati utili quali ad esempio, tipo di impianto, tipo di azionamento, n. max. di passeggeri, portata massima, dimensioni della cabina, n. di piani serviti, corsa totale, numero e posizione degli accessi, velocità nominale e ogni altro dato utile.
- Disegni o schemi di progettazione e fabbricazione
- Schemi elettrici
- Schemi idraulici se pertinenti
- I risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
- Certificati dei materiali utilizzati quali ad esempio porte EI, vetri e cristalli, funi, catene, tubazioni, sistemi anti-deflagrazione, ecc.
- I Certificati di Esame UE del Tipo e le Dichiarazione CE di conformità dei Componenti di Sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore, quali: dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati, dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori ad accumulazione di energia (a caratteristica non lineare o con smorzamento del movimento di ritorno, ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi di paracadute. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
- Attestazioni richieste per esecuzioni di processi speciali quali ad esempio saldature, brasature, ecc., coinvolti nelle fasi di installazione
- Copie del Manuale o Libretto di Istruzioni redatti in lingua italiana contenenti quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell'Allegato I della Direttiva, ovvero:
 - o i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorsi di cui al par. 4.4 dell'Allegato I della Direttiva.
 - o un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche
- Copia della Targhetta prevista dalla Marcatura CE, par. 5 dell'Allegato I della Direttiva;
- Copia della Dichiarazione di conformità UE redatta secondo quanto indicato dall'Articolo 17 della Direttiva con la struttura e i contenuti previsti dall'Allegato II sezione B della Direttiva.

6.4. Incarico al Verificatore

A seguito della stipula del contratto, sulla base dell'“Elenco Verificatori”, VEC S.R.L. incarica il

Verificatore che eseguirà la verifica. Le attività di verifica e prova per la certificazione debbono avvenire alla presenza di un rappresentante dell'installatore, il quale dovrà effettuare su indicazione dell'ispettore di VEC S.R.L. le necessarie manovre sull'impianto al fine di poter eseguire le verifiche richieste dalle norme di riferimento. Laddove siano previste delle misurazioni strumentali (come, ad esempio, la misura dell'isolamento) l'ispettore di VEC S.R.L. potrà effettuare la misura in prima persona o di concerto con l'installatore.

Nello specifico le attività volte al rilascio della certificazione sono le seguenti:

Allegato V:

La verifica di conformità dell'ascensore comprende sia la valutazione della completezza e congruità della documentazione tecnica fornita dal richiedente, sia l'effettuazione a cura dell'ispettore incaricato di una ispezione presso il luogo dove l'ascensore è stato installato con lo scopo di:

- verificare, sulla base della documentazione pertinente, se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato IV B, ovvero se è stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia della qualità conforme all'allegato XI, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate,
- effettuare alla presenza dell'installatore le prove e gli esami necessari per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti stabiliti nella parte pertinente della norma UNI EN 81-20.

Le verifiche e test includono:

- il funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- il funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- una prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale (il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I requisiti della Direttiva).
- Dopo tali prove, VEC S.R.L. si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
- A seguito delle attività di prova e verifica l'ispettore di VEC S.R.L. rilascia all'installatore un verbale di esito preliminare (Mod07_12 rev. 1); tale verbale attesta l'avvenuta esecuzione delle prove ma non attesta la conformità UE dell'ascensore, per la quale è necessaria una valutazione complessiva di delibera come descritto al successivo paragrafo § 9
- Per l'esecuzione dei controlli sulla documentazione e dei controlli e prove sull'ascensore, l'ispettore si avvale della checklist Mod04_06 rev.2.

Allegato VIII

La verifica di conformità dell'ascensore comprende sia la valutazione della completezza e congruità della documentazione tecnica fornita dal richiedente, sia l'effettuazione a cura dell'ispettore incaricato di una ispezione presso il luogo dove l'ascensore è stato installato con lo scopo di:

- verificare, sulla base della documentazione pertinente, se l'ascensore è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica presentata a VEC S.R.L.;
- fare effettuare alla propria presenza le prove e gli esami necessari per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti stabiliti nella parte pertinente della norma UNI EN 81-20.

Le verifiche e test includono:

- il funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- il funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- una prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale (il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I requisiti della Direttiva).

Dopo tali prove, VEC S.R.L. si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

A seguito delle attività di prova e verifica l'ispettore di VEC S.R.L. rilascia all'installatore un rapporto di esito preliminare (Mod07_12 rev. 1); tale verbale attesta l'avvenuta esecuzione delle prove ma non attesta la conformità UE dell'ascensore, per la quale è necessaria una valutazione complessiva di delibera come descritto al successivo paragrafo § 9.

Per l'esecuzione dei controlli sulla documentazione e dei controlli e prove sull'ascensore, l'ispettore si avvale della checklist Mod04_06 rev.2.

7 ATTIVITÀ CONSEGUENTI LA VERIFICA

Al termine delle suddette attività e ricevute tutte le integrazioni richieste, l'ispettore trasmette a VEC S.R.L. tutta la documentazione prodotta. VEC S.R.L. riesamina la documentazione e, se è il caso, provvede a notificare all'installatore eventuali modifiche apportate alle conclusioni e/o alle non conformità, oppure a notificarlo in merito alla necessità di eseguire un'ulteriore verifica in campo.

8 NON CONFORMITÀ

Se durante l'attività in campo (previste per gli All. V e VIII ma anche per gli ascensori in deroga su richiesta esplicita dell'ON) sono rilevate delle non conformità, VEC S.R.L. evidenzierà la necessità di una verifica supplementare, da farsi quando le problematiche siano dichiarate superate, al fine di valutare la corretta attuazione delle azioni correttive. La verifica supplementare è soggetta a pagamento e sarà dettagliata in una nuova offerta.

9 RIESAME E DELIBERA SULLA CERTIFICAZIONE

A conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, in seguito a riesame della documentazione:

- il Comitato di Delibera per la certificazione di prodotto secondo Allegato VIII,

oppure

- il Responsabile Tecnico di Settore, o suo Sostituto per la certificazione di prodotto secondo Allegato V,

oppure

- L'ispettore incaricato per il Riesame e la Delibera per la certificazione ai fini dell'accordo preventivo può esprimersi nei seguenti modi:

- deliberare il rilascio della certificazione;

- deliberare il non rilascio della certificazione

~~A positiva conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti dalla Procedura di Valutazione della Conformità adottata, l'ispettore invia tutta la documentazione al Direttore Responsabile di Direttiva che nomina il Comitato di Certificazione (CDC).~~

~~Il Comitato:~~

- ~~- valutata la documentazione relativa all'organizzazione fornita,~~
- ~~- valutata la conclusione e la proposta formulata dal team di Valutazione,~~
- ~~- valutata la congruità dello Scopo di Certificazione proposto in relazione alle evidenze raccolte,~~
- ~~- valutata l'ammissibilità di eventuali esclusioni (se applicabili),~~
- ~~- constatata l'assenza di riserve, eccezioni o reclami da parte del richiedente,~~

~~decide sulla Certificazione in oggetto.~~

~~Le delibere del Comitato di Certificazione sono prese all'unanimità (in caso di pluralità di componenti) e sono delle seguenti tipologie:~~

- ~~- Deliberare di concedere la Certificazione relativa al prodotto attuato dall'installatore in accordo alla Direttiva di riferimento e alla specifica procedura di Valutazione della conformità ed a eventuali documenti applicabili, sia con che senza prescrizioni specifiche;~~
- ~~- Deliberare di non concedere la Certificazione.~~

In quest'ultimo caso la VEC S.R.L. informerà per lettera il Fabbriante, gli altri OO.NN. e l'Autorità di Notifica, riportando le relative motivazioni e indicando come procedere per completare l'iter di Certificazione presso lo stesso organismo e ripresentare la pratica al Comitato di Certificazione. In caso di rilascio della Certificazione, VEC S.R.L. trasmette all'Organizzazione, previo pagamento delle spettanze dovute, il Certificato che contiene le seguenti informazioni:

- Gli identificativi del prodotto certificato;

- Il riferimento a norme e/o documentazione tecnica;
- La sede legale dell'azienda;
- La data di emissione;
- Il logo e numero di ON di VEC S.R.L.;
- Il numero del Certificato;
- La firma del Legale rappresentante o di suo Delegato;
- L'indirizzo di installazione dell'impianto
- Il logo dell'Ente di Accreditamento;
- Eventuali diciture specifiche previste da leggi o documenti specifici, in caso di applicabilità degli stessi alle certificazioni da rilasciare.

Gli estremi della validità del Certificato rilasciato sono riportati sul Certificato stesso in cui vengono evidenziate le eventuali motivazioni che possono portare a far decadere la Certificazione emessa. Il Certificato rilasciato viene inserito nell'Elenco dei Certificati e successivamente trasmesso in copia al Ministero competente e, se applicabile, all'Ente di Accreditamento.

~~10~~ EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UE E CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO

~~A seguito dell'avvenuta esecuzione delle attività di verifica e prova, la documentazione di pertinenza viene elaborata dal Comitato di Delibera indipendente, che emetterà il giudizio sul rilascio o meno della certificazione UE. In caso di esito negativo, VEC S.R.L. informa l'installatore delle azioni / richieste da ottemperare. In caso di esito positivo, VEC S.R.L. rilascia, secondo i casi:~~

- ~~• un Certificato di conformità UE, a seguito del quale l'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE con a lato il riferimento del numero di identificazione di VEC S.R.L. e redige la dichiarazione di conformità~~
- ~~• un Certificato di Idoneità dell'Accordo preventivo in deroga.~~


11 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Rinuncia

Il Richiedente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione, comunicando la rinuncia a proseguire l'Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata a VEC s.r.l. e provvedendo al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da VEC s.r.l..

VEC s.r.l. informa i soggetti interessati dell'esito negativo del processo di valutazione.

11.2 Sospensione

	RG-04 - REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE DI ASCENSORI Direttiva 2014/33/UE Allegati V, VIII	
	Pagina 12 di 14	Rev. 2 del 16-05-2023

Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE non è prevista la sospensione del Certificato, a seguito di delibera positiva da parte dell'Organismo.

11.3 Revoca

Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva 2014/33/UE non è prevista la revoca del Certificato, a seguito di delibera positiva da parte dell'Organismo.

12 ELENCO DEI PRODOTTI CERTIFICATI

VEC S.r.l. predispone e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del Fabbricante/richiedente, il numero del Certificato rilasciato con relativa data di emissione e l'identificazione del prodotto certificato, è reso disponibile all'Autorità di Notifica.

13 RISERVATEZZA

L'Organismo Notificato VEC S.R.L. assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli impianti vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale dell'Organismo Notificato VEC S.R.L. coinvolto nelle operazioni di verifica sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza, copia della quale viene rilasciata al Cliente su richiesta.

14 RICORSI


Il Cliente che ha utilizzato i servizi di VEC S.R.L. ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell'Organismo stesso in riferimento alle verifiche svolte presso il Cliente.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organismo Notificato VEC S.R.L. all'attenzione dell'Amministratore Unico - Viale Alessandro Volta n°12r-14r 50131 Firenze (FI); tale lettera dovrà riportare i riferimenti del Cliente, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma del Cliente.

Con specifico riferimento ai ricorsi, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'ispezione. VEC S.R.L. invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elementoper respingere il ricorso (in tali casi all'Organismo Notificato VEC S.R.L. invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni della respinta).

L'Amministratore Unico dell'Organismo Notificato VEC S.R.L. si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (tecnici incaricati).

	RG-04 - REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE DI ASCENSORI Direttiva 2014/33/UE Allegati V, VIII	
	Pagina 13 di 14	Rev. 2 del 16-05-2023

Al termine dell'indagine l'Amministratore Unico raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà in funzione della casistica sotto riportata quanto segue:

- a) nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione ;
- b) nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all'interno dell'Organismo Notificato VEC S.R.L. affinché eventuali casi simili non si ripetano.

15 RECLAMI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO VEC S.R.L.

L'Organismo Notificato VEC S.R.L. prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dai Clienti e altri soggetti interessati alle seguenti condizioni:

- a) devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- b) deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante;
- c) devono essere formalizzati i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dal Cliente, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.

I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di esse verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. I reclami vengono esaminati dal Direttore Tecnico dell'Organismo Notificato VEC S.R.L., che svolge le opportune indagini.

Con specifico riferimento ai reclami ricevuti, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'ispezione. VEC S.R.L. invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.

16 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO

L'Organismo VEC S.R.L. potrà in ogni momento modificare il regolamento. In tal caso l'Organismo VEC S.R.L. comunicherà a tutte i Clienti l'avvenuta modifica del regolamento con accettazione formale da parte dello stesso anche tramite e-mail e il rimando all'area di consultazione web disponibile on-line all'interno del sito www.vecsrl.it.

17 IMPEGNI DEL CLIENTE

Con l'accettazione del presente regolamento il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione dell'ispettore VEC S.R.L. la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all'impianto oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del Verificatore VEC S.R.L. in occasione della verifica il manutentore dell'impianto oggetto di verifica;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere

presenti Verificatori VEC S.R.L. inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;

- permettere, pena la sospensione dell'attività ispettiva, senza costi aggiuntivi a suo carico, che possano essere presenti ispettori ACCREDIA durante l'ispezione che VEC S.R.L. esegue sugli impianti del cliente stesso: in questo caso, l'Ispettore ACCREDIA non partecipa all'attività di ispezione ma è presente in veste di osservatore;
- garantire al personale VEC S.R.L. (ed agli ispettori Accredia), incaricato dei controlli, l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le aree aziendali e/o nei luoghi di ispezione.

18 USO DEL MARCHIO

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo VEC s.r.l. che del logo Accredia.